

*DISEGNO DI LEGGE: DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO (3240) E CONCORRENTI PROPOSTE DI LEGGE (153-453-729-1158-1283-1289-1835-2182-3225-3441-3588)*

---

**(A.C. n. 3240, sezione 1)****ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****CAPO II.****CONTROLLO DELLE FRONTIERE, RESPINGIMENTO ED ESPULSIONE.****ART. 8.****(Respingimento).**

1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dalla presente legge per l'ingresso nel territorio dello Stato.

2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal questore e registrato dall'autorità di pubblica sicurezza nei confronti degli stranieri:

a) che entrano nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e che sono fermati subito dopo l'ingresso;

b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso.

3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4 o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo è tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di pro-

venienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

5. Per lo straniero respinto è prevista l'assistenza necessaria presso i valichi di frontiera.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 8.***Sopprimerlo.***8. 25.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Sopprimere il comma 1.***8. 26.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:* 1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che legalmente:

a) si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti dalla presente legge per l'ingresso nel territorio dello Stato;

b) si sottraggono ai controlli di frontiera e vengono fermati dopo l'ingresso.

**8. 20.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Sopprimere il comma 2.*

**8. 21.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 2, all'alinea, sopprimere le seguenti parole:* e registrato dall'autorità di pubblica sicurezza;

*Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

6. I restringimenti di cui al presente articolo sono registrati dall'autorità di pubblica sicurezza.

**8. 51.**

La Commissione.

*Al comma 2, sopprimere la lettera a).*

**8. 27.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:* a) che, entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo.

**8. 50.**

La Commissione.

*Al comma 2, lettera a) sostituire le parole e che sono fermati subito dopo l'ingresso con le seguenti:* e che si trovano sul territorio nazionale in condizione irregolare

**8. 40.**

Teresio Delfino, Marinacci, Volontè.

*Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole:* e che sono fermati subito dopo l'ingresso.

**8. 18.**

Giovanardi.

*Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola:* subito.

**\*8. 22.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 2, lettera a) sopprimere la parola:* subito.

**\*8. 24.**

Serra, Di Luca.

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

**8. 28.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Il provvedimento di respingimento deve essere motivato per iscritto ed è comunicato all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui conosciuta ovvero ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dagli interessati. La presentazione del ricorso non sospende il provvedimento.

**8. 36.**

Gardiol, Moroni, Cananzi, Mantovani, Caccavari, Bolognesi, Pisapia.

*Sopprimere il comma 3.*

**8. 29.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Sopprimere il comma 4.*

**8. 30.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* di cui all'articolo 18 comma 1.

**8. 31.**

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri.

*Sopprimere il comma 5.*

**8. 23.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

**(A.C. n. 3240, sezione 2)**

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

*(Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera).*

1. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri adottano il piano generale degli interventi per il potenziamento ed il perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle procedure, delle misure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilità con i sistemi informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

2. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e dei relativi contratti è data comunicazione all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro dell'interno,

i prefetti delle province di confine terrestre ed i prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono le misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province interessate, sentiti i questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonché le autorità marittime e militari ed i responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente interessati, e sovrintendono all'attuazione delle direttive emanate in materia.

4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti ed il rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei provvedimenti previsti dalla presente legge. A tale fine, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo gratuito alle autorità dei Paesi interessati di beni mobili ed apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle compatibilità funzionali e finanziarie definite dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

5. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o fare ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile, all'interno della zona di transito.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.

*Sopprimerlo.*

**9. 21.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Sopprimere il comma 1.*

**9. 22.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 1, dopo le parole: l'automazione aggiungere le seguenti: l'informatizzazione.*

**9. 8.**

Franz, Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Nell'ambito del piano di cui al comma 1, sono previste le modalità di potenziamento e perfezionamento dei sistemi informatici delle questure per gli accertamenti dattiloscopici e la trasmissione telematica dei dati.

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle operazioni di contrasto dell'immigrazione illegale.*

**9. 40.**

Menia.

*Sopprimere il comma 2.*

**9. 23.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Sopprimere il comma 3.*

**9. 24.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 3, sostituire la parola: prefetti con la seguente: questori.*

**9. 12.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 3, sostituire le parole da: con i prefetti delle alla fine del comma con le seguenti: con le altre autorità provinciali di pubblica sicurezza.*

*Conseguentemente, sopprimere nella rubrica le seguenti parole: di frontiera.*

**9. 10.**

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri.

*Sopprimere il comma 4.*

**9. 25.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: la cessione a titolo aggiungere le seguenti: temporaneo ed eventualmente.*

**9. 11.**

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: a titolo gratuito con le seguenti: in comodato*

**9. 20.**

Rivolta, Deodato, Paroli, Taborelli, Serra, Possa.

*Sopprimere il comma 5.*

**\*9. 17.**

Giovanardi.

*Sopprimere il comma 5.*

**\*9. 18.**

Serra.

*Sopprimere il comma 5.*

**\*9. 26.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da:* Presso fino a previsti con le seguenti: Sono istituiti, presso i valichi di frontiera aeroportuali, nonché presso gli altri principali valichi individuati in base a criteri definiti dal regolamento di attuazione della presente legge,.

**9. 28.**

Moroni, Gardiol, Cananzi, Mantovani, Caccavari, Bolognesi, Pisapia.

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole:* superiore a tre mesi aggiungere le seguenti: o che devono essere respinti.

**9. 29.**

Gardiol, Moroni, Cananzi, Mantovani, Caccavari, Bolognesi, Pisapia.

*Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole ove possibile.*

**9. 30.**

Mantovani, Moroni, Gardiol, Caccavari, Pisapia.

**(A.C. n. 3240, sezione 3)**

**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 10.**

*(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine).*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni della presente legge è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e

assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

3. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso a fine di lucro o da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o più persone, e nei casi in cui il fatto è commesso mediante l'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di lire trenta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione della presente legge. Se il fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione della presente legge.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre consentito l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblico servizio di linea o appartenente a persona estranea al reato. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

5. Il vettore aereo, marittimo o terrestre è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della li-

cenza, autorizzazione o concessione rilasciate dall'autorità amministrativa italiana, inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 9, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorchè soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 10

*Sopprimerlo.*

##### 10. 102.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Sopprimere il comma 1.*

##### 10. 103.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso o la permanenza degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni della presente legge è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a lire 30 milioni.

##### 10. 117.

Lucidi, Moroni

*Al comma 1, dopo la parola l'ingresso aggiungere le seguenti:* la permanenza.

##### \*10. 8.

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri.

*Al comma 1, dopo le parole: l'ingresso aggiungere le seguenti:* la permanenza.

##### \*10. 52.

Serra.

*Al comma 1, sostituire le parole: fino a con la seguente:* di.

##### 10. 12.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 1 sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni e le parole: trenta milioni con le seguenti: sessanta milioni.*

##### 10. 211.

Teresio Delfino, Volontè, Marinacci.

*Al comma 1 sostituire le parole: tre anni con le seguenti: quattro anni e le parole: trenta milioni con le seguenti: sessanta milioni.*

##### 10. 2.

Di Luca, Serra, Rebuffa, Bertucci, Vito.

*Al comma 1 sostituire le parole: tre anni con le seguenti: quattro anni.*

**10. 109.**

Contento, Franz, Gasparri, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia.

*Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed è condannato al pagamento delle spese necessarie per il rimpatrio dei predetti stranieri.*

**10. 9.**

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le persone condannate, se straniere, sono espulse ed è vietato il loro ingresso in Italia. Qualora le persone interessate dal provvedimento facciano ingresso nel Paese, sono soggette ad una pena detentiva doppia a quella precedente.*

**10. 13.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Qualunque straniero entri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni della presente legge è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20 milioni. Nel caso si tratti del primo ingresso clandestino la pena è sospesa e si procede all'espulsione mediante riaccompagnamento alla frontiera. Nel caso di reiterazione del reato la pena non può essere sospesa e l'espulsione è effettuata soltanto dopo aver scontato la pena.*

**10. 3.**

Di Luca, Serra, Rebuffa, Bertucci, Prestigiacomo.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*10. 48.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*10. 111.**

Contento, Franz, Gasparri, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Se il fatto è commesso a fine di lucro ovvero da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero mediante l'utilizzo di veicoli o natanti o aeromobili o mediante la fornitura o l'utilizzo di documenti italiani o stranieri falsi o contraffatti ovvero mediante l'occultamento o la distruzione di documenti italiani o stranieri, ovvero riguarda l'ingresso o la permanenza di tre o più persone, la pena è della reclusione da quattro a otto anni e, per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso o la permanenza illegali, della multa da 30 a 40 milioni di lire. Se il fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare al lavoro illegale, al contrabbando o all'accattonaggio o alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, ovvero riguarda l'ingresso o la permanenza di minore da impiegare illegalmente al fine di favorirne lo sfruttamento, ovvero è commesso contestualmente al trasporto al commercio o alla detenzione illegali di sostanze stupefacenti o psicotrope o di armi, la pena è della reclusione da otto a quindici anni e, per ogni straniero di cui sono stati favoriti l'ingresso o la permanenza illegali, della multa da cinquanta a cento milioni di lire.

**10. 118.**

Lucidi, Moroni.

*Al comma 2, aggiungere dopo le parole nel territorio le seguenti: o alla frontiera.*

**10. 120.**

Moroni, Gardiol, Mantovani, Caccavari, Pisapia.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* sempreché della presenza dello straniero sia data immediata notizia all'autorità di pubblica sicurezza.

**10. 110.**

Contento, Franz, Gasparri, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia.

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole:*, stranieri che devono essere segnalati alle forze dell'ordine entro ventiquattro ore dalla prestazione di soccorso o di assistenza umanitaria

**10. 130.**

Michielon, Stucchi, Luciano Dussin.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

2-bis. Chiunque, fuori del caso di concorso nei delitti previsti dai commi 1 e 2, subito dopo l'ingresso nel territorio dello Stato dello Stato dello straniero che si è sottratto ai controlli di frontiera, compie attività dirette a favorirne il trasferimento all'interno del territorio nazionale o il transito verso altro stato è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire dieci milioni. Se il fatto è commesso a fine di lucro o da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero riguarda il trasporto di tre o più persone, la pena è della reclusione da quattro a otto anni e della multa da lire venti milioni a lire ottanta milioni.

*Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: commi 1 e 2 aggiungere le seguenti: e 2-bis*

**10. 122.**

Menia.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:*

2-bis. Nel caso in cui chi commette il reato di cui ai commi 1 e 2 sia cittadino

extracomunitario, egli viene punito con l'espulsione immediata e l'accompagnamento obbligatorio alla frontiera o tramite mezzi militari della polizia, dei carabinieri, della finanza, della marina e della aviazione. Essa sarà eseguita dal Questore con procedura direttissima da concludersi con decreto prefettizio al massimo entro tre giorni, durante i quali il reo dovrà rimanere recluso.

**10. 100.**

Rivolta, Deodato, Paroli, Taborelli, Possa.

*Sopprimere il comma 3.*

**10. 104.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: da tre o più persone in concorso tra loro.*

**10. 14.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: cinque o più persone con le seguenti: una o più persone.*

**10. 49.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: dieci anni.*

**10. 17.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Sopprimere il comma 4.*

**10. 106.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 1 e 3 con 1, 2 e 3.*

**10. 50.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.*

**10. 116.**

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

“4-bis. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme della presente legge, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire 30 milioni.

**10. 112. (Nuova formulazione)**

Contento, Franz, Gasparri, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia.

*(Testo così modificato nel corso della seduta.*

*Sopprimere il comma 5.*

**10. 107.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: più gravi con le seguenti: di palese inosservanza delle disposizioni.*

**10. 21.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 5, terzo periodo, sostituire la parola: sospensione con la seguente: revoca.*

**10. 22.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole: da uno a dodici mesi, ovvero.*

**10. 51.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Sopprimere il comma 6.*

**10. 108.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In tal caso, in via cautelare, è disposto il sequestro del mezzo di trasporto e delle cose trasportate.*

**10. 24.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: quarantotto con la seguente: ventiquattro.*

**10. 25.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

7. Nel caso in cui si debba affrontare una missione di contenimento in Italia, il rimpatrio massiccio di cittadini extracomunitari nei Paesi di origine, o di transito ferroviario, stradale od aereo di extracomunitari attraverso il territorio italiano a seguito di accordi con i Paesi di partenza e quelli di destinazione, potranno essere utilizzati volontari della Protezione civile

con funzioni di supporto alla forze dell'ordine.

**10. 101.**

Rivolta, Deodato, Paroli, Taborelli, Serra, Possa.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

7. Lo straniero che è entrato nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni della presente legge è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni. La stessa pena si applica nei confronti dello straniero che essendo stato espulso dal territorio dello Stato, vi fa rientro senza una speciale autorizzazione del Ministero dell'interno. Nel caso si tratti del primo ingresso illegali, il giudice può sospendere la pena e può ordinare l'espulsione con l'accompagnamento immediato ai sensi dell'articolo 11 comma 4.

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 11, comma 12.*

**10. 113.**

Contento, Franz, Gasparri, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Selva.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

7. Lo straniero che è entrato nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni della presente legge è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni. La stessa pena si applica nei confronti dello straniero che essendo stato espulso dal territorio dello Stato, vi fa rientro senza una speciale autorizzazione del Ministero dell'interno.

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 11, comma 12.*

**10. 114.**

Contento, Franz, Gasparri, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Selva.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

7. Nel quadro del potenziamento dell'attività di controllo è previsto uno stanziamento di lire 10.000 milioni in favore

del Ministero dell'interno finalizzato all'acquisizione di apparecchiature idonee all'identificazione personale degli stranieri sul posto.

*Conseguentemente all'articolo 46 comma 1, all'alinea, le parole lire 124.000 milioni sono sostituite con le seguenti: lire 134.000 milioni.*

**10. 115.**

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Nania, Migliori.

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

7. Chiunque, in Italia o all'estero, con mendaci asserzioni o con notizie false ed esagerate, o con offerta di servizi di trasporto o di orientamento o di sistemazione alloggiativa o di documenti falsi o contraffatti, inducendo uno straniero ad emigrare in Italia o comunque a farvi ingresso illegale, o avviandolo al territorio di un paese diverso rispetto a quello in cui voleva recarsi, si fa consegnare o promettere per se o per altri danaro o altra utilità, inclusa la cessione totale o parziale dei compensi di eventuali attività lavorative svolte in Italia dopo l'immigrazione illegale, come compenso per le informazioni promesse o fornite per l'avviamento all'immigrazione è punito con la reclusione da quattro a sei anni e per ogni destinatario effettivo di propaganda ingannevole o dei predetti servizi con la multa da 30 a 100 milioni. La stessa pena si applica a chiunque a qualsiasi titolo, anche su incarico dello straniero, trasporti, invii o consegna all'autore del reato il compenso per l'avvenuto avviamento all'immigrazione illegale.

8. Chiunque compia attività di intermediazione illecita di manodopera straniera o compia attività di collocamento o di trasporto o di alloggiamento di stranieri ai fini della loro occupazione in condizioni illegali o della loro destinazione al contrabbando, alla prostituzione o all'accattagnaggio, è punito con la reclusione da quattro a otto anni e per ogni straniero reclutato, avviato, trasportato o alloggiato, con la multa da 30 a 40 milioni.

9. Nel corso delle indagini preliminari relative ai delitti previsti dal presente articolo il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono sempre richiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio, secondo le norme del codice di procedura penale, all'assunzione della testimonianza degli stranieri o all'esame degli stranieri sottoposti alle indagini.

10. Al momento dell'inizio dell'azione penale per i delitti previsti dal presente articolo sono sospesi di diritto dalle loro funzioni e, in caso di condanna definitiva, decadono di diritto dalle stesse rispettivamente gli imputati e i condannati che ricoprono incarichi pubblici, anche elettivi, ovvero svolgono, anche temporaneamente, un impiego pubblico, civile o militare, nelle amministrazioni pubbliche.

11. Il condannato con sentenza definitiva per uno dei delitti previsti dal presente articolo decade di diritto da ogni licenza, autorizzazione, concessione, iscrizione, abilitazione ed erogazione indicate nell'articolo 10, commi 1, 2 e 5, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, nonché dai benefici, incluse le agevolazioni finanziarie e creditizie, accordati ai sensi delle leggi vigenti. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni cancellate su richiesta del pubblico ministero a cura delle autorità competenti, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge. Nei confronti dello straniero condannato con sentenza definitiva per uno dei delitti previsti dal presente articolo il giudice dispone come pena accessoria la revoca del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno di cui è titolare.

12. Il tribunale per le misure di prevenzione, su domanda del pubblico ministero competente per le indagini, presentata contestualmente all'inizio dell'azione penale per uno dei delitti previsti dal presente articolo, sospende con ordinanza l'esecuzione degli atti e dei contratti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio

1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

13. Al fine della prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 98, 99, 102 e 103 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

14. Per i delitti dolosi commessi nel territorio dello Stato da uno straniero non regolarmente soggiornante, anche in qualità di concorrente, ovvero per i delitti dolosi in cui siano vittime del reato stranieri non regolarmente soggiornanti, le pene da applicare ai responsabili sono aumentate fino ad un terzo. Le circostanze attenuanti concorrenti con la predetta aggravante non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

15. Nei confronti dello straniero non regolarmente soggiornante che è sottoposto alle indagini o imputato per qualsiasi delitto, il giudice dispone o mantiene le misure cautelari personali detentive, anche qualora manchino o vengano a mancare altre esigenze cautelari, fatta salva l'applicazione dell'articolo 11, comma 3.

**10. 121.**

Lucidi, Moroni.

*Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

5-bis. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze stranieri sprovvisti di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno, o stranieri titolari di un permesso di soggiorno che non consenta l'accesso ad un lavoro subordinato, è punito con la multa da 10 a 20 milioni di lire per ogni lavoratore illegalmente occupato. La pena è della reclusione da tre a sei anni e, per ogni lavoratore illegalmente occupato, della multa da 15 a 30 milioni di lire qualora il datore di lavoro impieghi più di sei lavoratori ovvero, anche fuori delle predette ipotesi, impieghi alle proprie o

alle altrui dipendenze cittadini stranieri, approfittando dei loro stato di bisogno, allo scopo di conseguire lo sfruttamento.

*5-ter.* La polizia giudiziaria, nella flagranza dei reati previsti dal comma 6, procede sul posto al sequestro dei prodotti agricoli, delle merci e dei manufatti che siano stati raccolti, fabbricati o comunque realizzati anche con l'impiego di lavoratori extracomunitari non in regola con le norme sul soggiorno ai fini, della loro occupazione. Tenuto conto di circostanze oggettive che non consentano l'agevole trasporto o conservazione di quanto in sequestro, le cose possono essere affidate in custodia giudiziaria allo stesso indagato che è tenuto all'immediato versamento, a titolo di garanzia, di una somma corrispondente alla metà del loro valore di mercato. Qualora l'indagato non sia in grado di prestare detta garanzia, i prodotti sono devoluti gratuitamente ad enti ospedalieri o di assistenza o a centri di accoglienza di cittadini extracomunitari, che ne facciano richiesta. In mancanza di richiesta, i prodotti sono distrutti sul posto.

*5-quater.* Qualora si tratti di pubblici esercizi nei quali sono stati impiegati cittadini extracomunitari in condizioni di irregolarità, la condanna importa la chiusura dell'esercizio per un periodo da 6 mesi a 2 anni.

*5-quinquies.* Chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli 474 del codice penale, 171-ter della legge 22 aprile 1941, n.633 e dalle norme in materia tributaria, al fine di farne commercio, cede a stranieri extracomunitari opere dell'ingegno o prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, video o musicassette, dischi, nastri o gli altri analoghi supporti di cui al medesimo articolo 171-ter abusivamente duplicati o riprodotti ovvero merci provenienti da delitti in materia tributaria, è punito, se i prodotti, le merci e gli altri oggetti vengono ulteriormente immessi sul mercato dallo straniero, con le pene previste per i delitti sopra indicati aumentate di un terzo. Se i fatti sono commessi in danno di stranieri in condizione di irregolarità ai sensi della presente legge, le pene sono aumentate della metà.

*5-sexies.* I beni immobili ed i beni mobili iscritti in pubblici registri, sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti nel presente articolo, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria precedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego immediato in attività di polizia; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2, 3 e 4 del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

*5-septies.* Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'Interno, rubrica "Sicurezza pubblica".

*5-octies.* All'articolo 100 del R.D. 18 giugno 1931, n.773, è aggiunto il seguente comma: "Analogo provvedimento può essere adottato quando siano state violate le norme in materia di collocamento di cittadini extracomunitari. Nel caso di impiego di stranieri non in regola con le norme sul soggiorno ai fini della loro occupazione nel territorio nazionale è sempre disposta la sospensione della licenza da un minimo di 10 ad un massimo di 60 giorni."

*5-nonies.* All'articolo 20 del decreto legge 3 febbraio 1970, n.7, convertito con legge 11 marzo 1970, n. 83 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma: "Nel caso di violazione delle norme di cui all'articolo 10 della legge, non

è richiesta la recidiva nella condotta e le pubbliche amministrazioni interessate, su richiesta del capo dell'ispettorato del lavoro, adottano la revoca del beneficio di cui ai commi precedenti e decidono l'esclusione del datore di lavoro trasgressore per un tempo non inferiore a 2 anni e, nei casi più gravi, non inferiore a 4 anni."

5-decies. All'articolo 35 della legge 24 novembre 1981, n.689, è aggiunto il seguente comma: "Per le violazioni consistenti nell'omissione del versamento di contributi e premi in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, il pagamento delle somme dovute è elevato del triplo quando sono commesse in danno dei lavoratori extracomunitari. Le maggiori somme dovute sono conferite nello specifico accantonamento "Interventi a favore dei lavoratori immigrati."

#### 10. 124.

Menia, Martinat.

#### (A.C. n. 3240, sezione 4)

### ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

#### ART. 11.

(Espulsione amministrativa).

1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.

2. L'espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero:

a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'articolo 8;

b) si è trattenuto nel territorio dello Stato senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore,

ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo;

c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale, l'autorità giudiziaria rilascia nulla osta salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali. Nel caso di arresto in flagranza, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi una misura detentiva ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale. Se tale misura non è applicata o è cessata, il questore può adottare la misura di cui all'articolo 12, comma 1.

4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, quando lo straniero:

a) è espulso ai sensi del comma 1 o si è trattenuto indebitamente nel territorio dello Stato oltre il termine fissato con l'intimazione;

b) è espulso ai sensi del comma 2, lettere a) e c), e il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.

5. Negli altri casi, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni e ad osservare le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera. Quando l'espulsione è disposta ai sensi del comma 2, lettera b), il questore può adottare la misura di cui all'articolo 12, comma 1, qualora il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive ri-

guardanti il reinserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.

6. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 12, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.

7. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente ricorso al pretore, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto o del provvedimento. Il termine è di trenta giorni qualora l'espulsione sia eseguita con accompagnamento immediato.

8. Il ricorso è presentato al pretore del luogo di residenza o di dimora dello straniero. Nei casi di espulsione con accompagnamento immediato, sempreché sia disposta la misura di cui al comma 1 dell'articolo 12, provvede il pretore competente per la convalida di tale misura. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro dieci giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

9. Il ricorso di cui ai commi 7, 8 e 10 può essere sottoscritto anche personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, il ricorso può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento; in tali casi, il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza dei funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice

nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, nonché, ove necessario, da un interprete.

10. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

11. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, lo straniero espulso è rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza.

12. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno; in caso di trasgressione, è punito con l'arresto da due mesi a sei mesi ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato.

13. Il divieto di cui al comma 12 opera per un periodo di cinque anni, salvo che il pretore o il tribunale amministrativo regionale, con il provvedimento che decide sul ricorso di cui ai commi 7 e 10, ne determinino diversamente la durata per un periodo non inferiore a tre anni, sulla base di motivi legittimi adottati dall'interessato e tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato nel territorio dello Stato.

14. L'onere derivante dal comma 9 del presente articolo è valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.

#### EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL SEGNO DI LEGGE

##### ART. 11.

*Sopprimerlo.*

##### 11. 105.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Sostituire gli articoli 11 e 12 con il seguente:*

ART. 11.

*(Espulsione dal territorio dello Stato).*

1. Fermo restando quanto previsto dal codice penale, dalle norme in materia di stupefacenti, dall'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, gli stranieri che abbiano riportato condanna per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale e dall'articolo 582 del codice penale sono espulsi dal territorio dello Stato.

2. Sono altresì espulsi dal territorio nazionale gli stranieri che violino le disposizioni in materia di ingresso e soggiorno oppure che si siano resi responsabili direttamente o per interposta persona, in Italia o all'estero, di una violazione grave di norme valutarie, doganali o, in genere, di disposizioni fiscali italiane o delle norme sulla tutela del patrimonio artistico o in materia di intermediazione di manodopera nonché di sfruttamento della prostituzione o di reato di violenza carnale e comunque dei delitti contro la libertà sessuale.

3. Lo stesso provvedimento deve anche applicarsi nei confronti degli stranieri che appartengono ad una delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante norme in materia di misure di prevenzione, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, nonché nei confronti degli stranieri che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

4. Sono espulsi con accompagnamento immediato alla frontiera dopo la lettura del dispositivo, i cittadini extracomunitari che subiscano una condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre mesi. Per le condanne da tre mesi a 2 anni, in caso di rientro nel territorio dello Stato italiano, prima dell'espulsione, dovrà essere scontata la pena. Nel caso di con-

danna ad una pena da due o più anni l'espulsione è eseguita non appena scontata la reclusione.

5. L'espulsione è disposta dal prefetto, ove ricorrano le condizioni succitate. Dell'adozione del decreto viene informato immediatamente il Ministero dell'interno. L'espulsione è disposta altresì, su richiesta del pubblico ministero, dal giudice ai sensi degli articoli 312 e 313 del codice di procedura penale se si tratta di imputato e dal giudice di sorveglianza se si tratta di condannato. Il Ministro dell'interno, con decreto motivato, può disporre per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato l'espulsione dello straniero di passaggio o residente nel territorio dello Stato, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento penale. Del decreto viene data preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.

6. L'espulsione è eseguita dalle forze dell'ordine, che provvedono in fasi di necessità anche con l'utilizzo di vettori militari.

7. Il provvedimento di espulsione si esegue non oltre l'arco di 48 ore dall'emanazione del decreto prefettizio.

8. Lo straniero espulso è rinvio coattivamente ad opera dell'autorità di pubblica sicurezza allo Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza salvo che, a sua richiesta e per giustificati motivi, l'autorità stessa ritenga di accordargli una diversa destinazione, qualora possano essere in pericolo la sua vita o la sua libertà personale per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione o di opinioni politiche. L'incertezza della nazionalità e della provenienza dell'espulso non può in ogni caso essere di ostacolo al procedimento di espulsione.

9. Competente ad eseguire il provvedimento di espulsione è il questore del luogo ove il cittadino straniero extracomunitario risiede ovvero, se non risulta il luogo di residenza, il questore del luogo ove è stato emesso il provvedimento.

10. Copia del verbale di espulsione è consegnata allo straniero che è tenuto ad

esibirla agli uffici di polizia di frontiera prima di lasciare il territorio dello Stato e ad ogni richiesta dell'autorità.

11. L'esecuzione dell'espulsione disposta nei confronti degli stranieri in stato di detenzione sospende i termini della custodia cautelare e dell'esecuzione della pena.

12. I valori in possesso del cittadino extracomunitario espulso sono confiscatisino alla concorrenza delle spese occorrenti per il rimpatrio.

**11. 51.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Sopprimere il comma 1.*

**11. 106.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 1, dopo le parole: sicurezza dello Stato aggiungere le seguenti: o di sicurezza dei cittadini.*

**11. 102.**

Di Luca, Bertucci, Prestigiacomio, Rebuffa, Serra.

*Al comma 1, sostituire le parole: può disporre con le seguenti: dispone.*

**11. 52.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Sopprimere il comma 2.*

**11. 107.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: e non è stato respinto ai sensi dell'articolo 8.*

**11. 53.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore.*

**11. 54.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: ovvero quando fino alla fine della lettera, con le seguenti: ovvero quando il permesso di soggiorno è stato rifiutato ovvero quando è divenuto esecutivo il provvedimento di revoca o di annullamento del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno ovvero quando il permesso o la carta di soggiorno sono scaduti da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo ovvero quando da più di sessanta giorni è stato comunicato il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno,*

**11. 154.**

Lucidi, Moroni

*Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:*

*c) per i motivi contenuti nelle disposizioni della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e della legge 31 maggio 1965, n. 575.*

**11. 55.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Sopprimere il comma 3.*

**11. 108.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 3, dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti: Non è richiesto il rilascio del nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria quando deve essere disposta o eseguita l'espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale per reati di-*